

LESIONE DI DIRITTI INVIOLABILI E RISARCIMENTO DEL DANNO ALLO STRANIERO: NO ALLA CONDIZIONE DI RECIPROCIÀ

Nota a Cassazione, sez. III civile, 11 gennaio 2011, n. 450¹

Il fatto

In seguito al decesso del figlio in un incidente stradale, una signora albanese conveniva davanti al giudice civile il responsabile e la sua compagnia assicurativa per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

Il Tribunale e la Corte di Appello, ritenendo applicabile alla fattispecie l'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile (cd. preleggi), ai sensi del quale "lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali", rigettavano la domanda in quanto nessuna prova era stata fornita dall'attrice in merito alla sussistenza della reciprocità in Albania.

L'attrice proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado per aver ritenuto operante la condizione di reciprocità di cui all'art. 16 preleggi a diritti costituzionalmente garantiti come la vita, la salute e l'integrità fisica.

Il principio di reciprocità e i diritti fondamentali dell'uomo

Il principio di reciprocità, non previsto dal codice civile del 1865, fu introdotto nel 1942², "in un sistema che non conosceva la consacrazione costituzionale di alcuni diritti fondamentali dell'uomo"³, in funzione di "ritorsione promozionale"⁴ di diritti ed interessi degli italiani all'estero, visto l'aumentato flusso emigratorio⁵.

¹ - Pubblicata per esteso in *Foro it.*, 2011, I, 394.

² - L'art. 3 preleggi del previgente codice civile del 1865, contrapponendosi all'art. 11 del *code civil* francese del 1804, enunciava il liberale principio per cui "lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini"; in realtà, la successiva legislazione complementare ridimensionò la tendenziale parificazione tra cittadini e stranieri, apportando numerose deroghe ed introducendo svariate misure restrittive che limitavano per gli stranieri in Italia la libertà di commercio, la facoltà di alienazione e di disposizione dei beni, la tutela giurisdizionale, lo svolgimento di determinate attività professionali e cariche pubbliche. Il codice civile del 1942, giudicando illusoria "la speranza nutrita dal legislatore del '65", introdusse il principio di reciprocità nel tentativo di correggere l'impostazione "eccessivamente liberale [che] ha rappresentato un motivo di debolezza per il Governo nei rapporti internazionali – ogniqualvolta si è trattato di ottenere agevolazioni per i cittadini italiani all'estero – e un intralcio nel campo della legislazione interna, quando si è verificata la necessità di stabilire, a taluni effetti, una differenza tra cittadini e stranieri" (cfr. Relazione ministeriale al codice civile, n. 7).

³ - GIARDINA, *Art. 16*, in *Commentario del codice civile*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1978, 1.

⁴ - Così App. Milano 22 giugno 1999, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2000, 1093, sintetizza la duplice funzione di "ritorsione politica" (FOCARELLI, *La reciprocità nel trattamento degli stranieri in Italia come forma di ritorsione o rappresaglia*, in *Riv. dir. int.*, 1989, 832) e di "promozione umana" (MENGOZZI, *Il diritto internazionale privato italiano*, Napoli, 2004, 62). In effetti, come rileva BONINI, *Il valore della vita non dipende dallo status di cittadino o di straniero*, in *Corr. giur.*, 2009, 1372, "la finalità della norma è quella, da un lato, di incentivare gli altri Stati ad adottare una legislazione il più favorevole possibile nei confronti dei cittadini italiani all'estero, dall'altro, quella di realizzare una forma di ritorsione politica dell'Italia nei confronti dei Paesi che ancora non riconoscono i diritti civili ai cittadini italiani emigrati".

⁵ - In dottrina, sulla condizione di reciprocità v. COLOMBINI, *Condizione di reciprocità e Costituzione*, in *Arch. circolaz.*, 2010, 195; PARENTE, *L'assetto normativo dei diritti fondamentali della persona tra "status civitatis" e posizione del migrante: le suggestioni della "condizione di reciprocità"*, in *Rass. dir. civ.*, 2008, 1108; ANNIBALE, *La condizione di reciprocità nell'art. 16 delle disposizioni preliminari al c.c. del 1942*, in *Notariato*, 2008, 331; CIANCI, *Soggetto straniero e attività negoziale: il principio di reciprocità e la sua dimensione attuale nel diritto privato*, Milano, 2007; MENGOZZI, *Il diritto internazionale privato italiano*, Napoli, 2004; CORBETTA, *L'attuale rilevanza della condizione di reciprocità nel trattamento dello straniero*, in *Dir. immigr. cittadinanza*, 2002, 1, 63; IEVA (a cura di), *La condizione di*

Con il passare del tempo, mutato completamente il contesto di immigrazione⁶ ed emersi fenomeni all'epoca sconosciuti, come l'integrazione europea, la cooperazione internazionale tra Stati e la globalizzazione, l'istituto si è rivelato "sempre più illogico ed inattuabile"⁷: in effetti, sebbene non sia stato formalmente abrogato dalla recente riforma del diritto internazionale privato⁸, attualmente l'art. 16 preleggi ha "perso gran parte della sua rilevanza" e può definirsi "residuale"⁹, come conferma la continua erosione del suo ambito applicativo¹⁰.

Dopo l'entrata in vigore della Costituzione, considerata l'efficacia orizzontale diretta dei diritti fondamentali in essa consacrati¹¹, riconosciuti ad ogni uomo a prescindere dalla nazionalità, si è posto un problema di compatibilità dell'art. 16 preleggi, riassumibile entro la seguente, rigida, alternativa: o si ritiene tale disposizione implicitamente abrogata dalla Costituzione¹² e da altre leggi successive¹³, o si interpreta "nella chiave più umana possibile"¹⁴ e, a costo di disapplicarla, se ne circoscrive l'ambito operativo ai soli diritti diversi da quelli fondamentali¹⁵.

reciprocità. La riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, Milano, 2001; TORIELLO, *La condizione dello straniero*, Padova, 1997; CALÒ, *Il principio di reciprocità*, Milano, 1994.

⁶ - Al punto che, oggi, la legislazione italiana "appare contrassegnata dalla ricerca di un difficile equilibrio tra le esigenze di garanzia dei diritti umani e quella di controllo dei flussi migratori e di contrasto dell'immigrazione clandestina" (così DI STASI, *Straniero (posizione giuridica dello)*, in *Il diritto - Enc. giur. del Sole-24ore*, XV, Milano, 2007, 453).

⁷ - LEANZA, *Considerazioni critiche sulla portata e l'efficacia dell'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1997, 87; in questo senso anche GUASTI, *Considerazioni sull'art. 16 prel. c.c. Principio di reciprocità con riferimento alla riforma del diritto internazionale privato*, Milano, 1996, 149.

⁸ - Cfr. art. 73 l. 31 maggio 1995, n. 218.

⁹ - NASCIBENE, *Brevi spunti in tema di trattamento dello straniero e principio di reciprocità*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1997, 93.

¹⁰ - In particolare, l'art. 16 preleggi non è applicabile: a) ai cittadini comunitari, visto il divieto di discriminazione basata sulla cittadinanza ed i principi di libertà di circolazione, di stabilimento e di prestazione di servizi (cfr. Corte giust. 5 giugno 2008, n. 164, in *Foro it.*, 2008, 417; Corte giust. 2 ottobre 2003, n. 148, in *Giur. it.* 2004, 2009, con nota di CASTORINA, *Il caso «Garcia Avello» innanzi alla Corte di giustizia: conferme e caute aperture in materia di cittadinanza europea*; Corte giust. 30 settembre 2003, n. 405, in *Notariato*, 2004, 11, con nota di LICINI, *Esercizio di pubbliche funzioni: la condizione di nazionalità fra libertà di circolazione e vincolo di cittadinanza*; App. Venezia 9 giugno 2004, in *Foro it.*, 2005, I, 550; Trib. Roma 6 giugno 2004, in *Iurisdata*; Trib. Bolzano 27 novembre 2000, in *Riv. giur. circolaz. trasp.*, 2001, 679; Cons. Stato 15 giugno 1994, n. 626, in *Foro amm.*, 1995, 2298); b) agli stranieri legittimamente presenti sul territorio italiano ai sensi del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, più volte modificato, in particolare, dalla l. 30 luglio 2002, n. 189 (cd. Bossi-Fini), dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125 e dalla l. 15 luglio 2009, n. 94 (cfr. Trib. Bergamo 14 marzo 2008, *Foro it.*, 2008, I, 2032; Trib. Reggio Emilia 7 gennaio 2008, in *Iurisdata*; Trib. Bologna 25 maggio 2007, in *Iurisdata*; Trib. Monza 20 novembre 2006, in *Arch. circolaz.*, 2007, 395; App. Milano 18 dicembre 2001, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2002, 1094; App. Milano 22 giugno 1999, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2000, 1093; Trib. Torino 24 marzo 1999, in *Riv. not.*, 1999, 988); c) ai cittadini appartenenti ad uno Stato che ha concluso con l'Italia un accordo bilaterale (cfr. Cass. 2 aprile 2002, n. 4627, in *Dir. eccl.*, 2002, II, 107; Trib. Roma 11 maggio 1996, in *Riv. giur. circolaz. trasp.*, 1997, 332; Trib. Como 5 aprile 1994, in *Vita not.*, 1994, 620, con nota di CALÒ, *Reciprocità con la Cina: non più misleading cases?*; Trib. Gorizia 2 giugno 1988, in *Assicurazioni*, 1989, II, 93); d) ai cittadini dei paesi dell'E.F.T.A., in attuazione dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo di Oporto del 1992, reso esecutivo in Italia con l. 28 luglio 1993, n. 300; e) agli apolidi regolarmente residenti in Italia da almeno tre anni, in attuazione della Convenzione di New York del 1954, resa esecutiva in Italia con l. 1 febbraio 1962, n. 306; f) ai rifugiati regolarmente residenti in Italia da almeno tre anni, in attuazione della Convenzione di Ginevra del 1951, resa esecutiva in Italia con l. 24 luglio 1954, n. 722.

¹¹ - Sul punto, v. LILLO, *Diritti fondamentali e libertà della persona*, Torino, 2001; MORELLI, *L'applicazione diretta della Costituzione nei rapporti interpretati*, in *Giust. civ.*, 1996, I, 537; MODUGNO, *I "nuovi diritti" nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, 1995; PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 1980; LOMBARDI, *Potere privato e diritti fondamentali*, Torino, 1970.

¹² - Secondo autorevole dottrina, alla luce degli artt. 2, 3 e 10, comma II, Cost., l'art. 16 deve ritenersi abrogato: v. CASSESE, *Art. 10, in Commentario della costituzione*, a cura di Branca, Bologna-Roma, 1975, 512; LA PERGOLA, *Costituzione e adattamento interno al diritto internazionale*, Milano, 1961, 325; BARILE, *Il soggetto privato nella Costituzione italiana*, Padova, 1953, 57. In senso contrario, v. BISCOTTINI, *Il principio di reciprocità nell'ordinamento italiano*, in *Riv. dir. int.*, 1967, 47; PALADIN, *Il principio costituzionale di uguaglianza*, Milano, 1965, 205; MAZZIOTTI, *Questioni sulla condizione giuridica dello straniero in Italia*, in *Dir. e giur.*, 1963, 432.

¹³ - Cfr. SAVARESE, *Alcune considerazioni in margine alla sentenza 26 novembre 2002, del Tribunale di Bergamo: un ulteriore passo verso l'erosione della condizione di reciprocità*, in *Giur. it.*, 2003, 2077; CAMPIGLIO, *Abrogazione dell'art. 16 preleggi per nuova disciplina?*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2001, 45; NASCIBENE, *Lavoro autonomo, reciprocità e diritti civili: i problemi non risolti dalla nuova legge sull'immigrazione*, in *Gazz. giur.*, 1998, 1; CALÒ, *Esiste ancora la condizione di reciprocità?*, in *Vita not.*, 1986, 632.

¹⁴ - MENGOLZI, *La condizione di reciprocità e il diritto internazionale privato*, in *Riv. int. dir. priv. proc.*, 1994, 485.

¹⁵ - Nell'ipotesi in cui non vengano in rilievo diritti fondamentali, vale il principio per cui "allorché lo straniero intenda proporre dinanzi al giudice italiano una domanda nei confronti del cittadino italiano, l'esistenza della condizione di reciprocità prevista dall'art. 16 preleggi costituisce uno dei fatti costitutivi della relativa pretesa; in quanto tale, la suddetta condizione di reciprocità deve essere provata - in caso di contestazione - da chi la invoca, ed il relativo accertamento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito" (Cass. civ. 30 ottobre 2008, n. 26063, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2009, 661; conforme App. Torino 10 dicembre 2004, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2005, 777).

La seconda opzione interpretativa, sostenuta dalla giurisprudenza¹⁶ e dalla dottrina¹⁷, appare maggiormente condivisibile, in quanto lo stesso assetto dei valori come fissato nella Carta costituzionale consente di differenziare il tipo di tutela accordato ai beni patrimoniali rispetto ai beni strettamente attinenti alla persona umana: nell'attuale contesto sociale e giuridico, questi ultimi ricevono valorizzazione e tutela a prescindere dall'appartenenza del soggetto ad una comunità statale e dalla consistenza patrimoniale da lui vantata (cfr. art. 2 Cost.), mentre i primi non ricevono analoga indefettibile garanzia e dignità costituzionale (cfr. artt. 41 e 42 Cost.). In effetti, beni come la vita e la salute hanno un valore univoco e non possono essere sottoposti a condizioni che dipendano da circostanze accidentali, quali la nazionalità, lo stile di vita o il luogo nel quale una persona decide di stabilirsi e di coltivare i propri affetti: questo principio è il cuore della nostra Costituzione, che fa "di ciascuna persona un individuo diverso da tutti gli altri e di ciascun individuo una persona come tutte le altre"¹⁸.

Peraltro, oltre che da una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 16 preleggi, la disapplicazione della condizione di reciprocità ai diritti fondamentali è suggerita anche da un criterio storico-evolutivo e da uno sistematico.

Quanto al primo, considerato che nel momento in cui l'art. 16 preleggi fu introdotto "la tutela del singolo aveva riguardo pressoché esclusivo ai diritti patrimoniali" e che "i «diritti civili» di cui parla la norma furono contrapposti ai «diritti politici», intendendo i primi come riferiti alla sfera privata dell'individuo, ed i secondi alla sfera pubblica del singolo come cittadino", è lecito supporre che "l'*habitat* di riferimento da cui trae origine, nel 1942, la norma è propriamente quello economico-patrimoniale della proprietà immobiliare, del lavoro e dell'impresa e, dunque, afferisce strettamente alla sfera dei diritti economici dello straniero... e non concerne i diritti della persona"¹⁹.

Quanto al secondo, rilevato "che il soggetto colpevole di avere procurato lesioni a un altro soggetto debba risarcirlo è una regola talmente radicata fin dalle prime e più arcaiche formazioni del diritto comune, poi perfettamente annunciato nella *lex aquilia* – impronta si può dire universale di tutti i successivi sistemi civili – che non può essere messa in dubbio in modo razionale dopo qualche millennio da chi abbia una minima nozione dei sistemi giuridici", si è detto che l'eventualità che "la legislazione rumena escluda il risarcimento per gli italiani (per gli stranieri)" costituisce "un'ipotesi di legislazione aberrante, implausibile" sicché, in

¹⁶ - Da ultimo, nella giurisprudenza di legittimità, v. Cass. civ. 24 febbraio 2010, n. 4484, in *Arch. giur. circol. e sinistri*, 2010, 520; Cass. civ. 7 maggio 2009, n. 10504, in *Dir. econ. assic.*, 2010, 375, con nota di DE STROBEL, *L'art. 16 delle preleggi e il diritto al risarcimento dei danni subiti dallo straniero a seguito di un fatto illecito*; Cass. pen. 6 febbraio 2009, n. 5471, in *Corr. giur.*, 2009, 1369, con la citata nota di BONINI. Tra i giudici di merito v. Trib. Milano 14 aprile 2009, in *Giustizia a Milano*, 2009, 4, 27; Trib. Monza 8 maggio 1998, in *Danno e resp.*, 1998, 927, con nota GORGONI, *Brevi considerazioni sulla risarcibilità del danno morale al concepito* e in *Resp. civ.*, 1998, 1113, con nota di GAZZI, *Risarcimento del danno dello straniero, condizione di reciprocità prevista dall'art. 16 preleggi e fondo di garanzia vittime della strada*, Trib. Roma 11 maggio 1996, in *Riv. giur. circolaz. e traspr.*, 1997, 332; App. Roma 22 febbraio 1989, in *Giust. civ.*, 1989, I, 1698; Trib. Bari 31 maggio 1984, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1986, 114.

¹⁷ - In dottrina, *ex multis* v. STANCATI, *Le libertà civili del non cittadino: attitudine conformativa della legge, assetti irriducibili di garanzia, peculiarità degli apporti del parametro internazionale*, in *Lo statuto costituzionale del non cittadino*, Atti del XXIV convegno annuale dell'Associazione italiana dei Costituzionalisti, Cagliari 16-17 ottobre 2009, Napoli, 2010, 46; COSCIA, *Condizione di reciprocità e diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2001, 557; PAULI, *Danneggiato tedesco e risarcimento italiano*, in *Riv. giur. circ. traspr.*, 1999, 983; CERRONE, *Identità civica e diritti degli stranieri*, in *Pol. dir.*, 1995; LUCIANI, *Cittadini e stranieri come titolari dei diritti fondamentali - L'esperienza italiana*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1992, 213.

¹⁸ - Così FERRAJOLI, *L'uguaglianza e le sue garanzie*, in CARTABIA-VETTOR (a cura di), *Le ragioni dell'uguaglianza*, Milano, 2009, 25. In termini critici rispetto all'anacronistico principio di reciprocità, ONIDA, *Lo statuto costituzionale del non cittadino*, in *Lo statuto costituzionale del non cittadino*, Atti del XXIV convegno annuale dell'Associazione italiana dei Costituzionalisti, Cagliari 16-17 ottobre 2009, Napoli, 2010, 15, osserva: "non è solo archeologia giuridica, se è vero che nel dibattito politico non è infrequente sentir affermare, per esempio, che, sì, si può magari 'concedere' di costruire moschee in Italia per i musulmani residenti, ma si dovrebbe far valere il criterio di reciprocità, visto che in molti paesi islamici non è consentito costruire liberamente chiese cristiane. Chi fa affermazioni del genere ragiona esattamente come se il diritto di libertà religiosa fosse da riconoscere non alle persone in quanto tali, in base alle loro scelte di coscienza e alle loro appartenenze di fatto, ma fosse da riconoscere agli stranieri (e non importa se ci sono pure musulmani cittadini italiani: anch'essi vengono considerati 'stranieri' a questi effetti) in quanto appartenenti a Stati islamici, i quali dovrebbero a loro volta garantire parità di trattamento ai 'nostri' cittadini. Appunto: il 'valore' giuridico dello straniero (in questo caso musulmano) dipende dalla sua appartenenza ad un (altro) Stato. Il criterio conduttore, in questo caso per l'attribuzione di diritti agli stranieri, è un tipico criterio del classico diritto internazionale, inteso come ordinamento che regola i rapporti fra gli Stati: l'individuo, per questo diritto, è solo un 'riflesso' dello Stato di appartenenza: io, Stato italiano, lo prendo in considerazione alla stregua dei rapporti che ho con gli altri Stati (di reciprocità e amicizia, o di conflitto). Se ho buoni rapporti con il suo Stato, offro diritti allo straniero; se ho cattivi rapporti, anche il trattamento dello straniero ne subirà le conseguenze".

¹⁹ - Trib. Roma 3 giugno 2008, in *Questione giustizia*, 2008, 4, 180, con nota di GILARDI, *L'uguaglianza risarcitoria*.

questo caso, “la presunzione è troppo forte in sé per aver bisogno di una convalida materiale di allegazione del testo”²⁰.

Le affermazioni della Corte di Cassazione

Accogliendo il ricorso della signora albanese, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in virtù del “criterio della gerarchia delle fonti” e del “principio cd. di «drittwirkung» delle norme costituzionali”, si impone un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 16 delle preleggi, che limiti l’applicazione della condizione di reciprocità ivi prevista “solo in relazione ai diritti non fondamentali della persona”: infatti, i diritti inviolabili riconosciuti dalla Costituzione “non possono essere limitati da tale articolo, con la conseguenza che la relativa tutela deve essere assicurata, indipendentemente dalla cittadinanza (italiana, comunitaria ed extracomunitaria)”.

In particolare, prendendo le distanze da un suo risalente precedente²¹, la S.C. ha affermato che la deroga all’art. 16 preleggi “non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell’apertura dell’art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all’interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l’ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana”²².

Inoltre, la S.C. ha precisato che ogniqualvolta allo straniero sia garantito, a prescindere dalla sua nazionalità, un diritto inviolabile della persona umana, la relativa tutela deve essere accordata “in osservanza del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e cioè nelle stesse forme in cui viene somministrata al cittadino italiano, salvo che non sia espressamente previsto in modo diverso dalla legge (la quale peraltro non si deve prestare a vizio di irragionevolezza sindacabile dal Giudice delle Leggi)”²³.

²⁰ - App. Milano 8 aprile 2010, in *Foro it.*, 2010, I, 2207.

²¹ - Si tratta di Cass. civ., 10 febbraio 1993, n. 1681, in *Foro it.*, 1993, I, 3067, con nota di CALÒ, *L’accesso dello straniero al fondo di garanzia per le vittime della strada*, e in *Nuova giur. civ.*, 1993, I, 648, con nota di CAMPEIS-DE PAULI, *Diritto dello straniero al risarcimento del danno, istituti speciali e reciprocità*, con cui si è sostenuto che i diritti inviolabili, attribuiti allo straniero senza il limite della condizione di reciprocità, sono soltanto “quelli specificamente individuati e riconosciuti dai successivi artt. 13 (diritto di libertà personale), 14 (inviolabilità del domicilio), 15 (libertà e segretezza della corrispondenza), 19 (libertà religiosa), 21 (libertà di manifestazione del pensiero), 27 (personalità della responsabilità penale), 24 (tutela giurisdizionale)”. In quell’occasione, peraltro, la S.C. sembra essersi dimenticata che pochi anni prima Cass. civ. sez. un. 4 marzo 1988, n. 2265, in *Riv. giur. lav.*, 1989, II, 130, con nota di CONETTI, *Reciprocità e diritti fondamentali del lavoratore straniero*, aveva riconosciuto al lavoratore straniero, in deroga alla reciprocità di cui all’art. 16 preleggi, “il diritto a norma dell’art. 36 Cost. alla retribuzione proporzionata al lavoro svolto ed adeguata ai bisogni personali e della sua famiglia, nonché il diritto al riposo e alle ferie”.

La sentenza n. 1681/1993 – seguita da Trib. Como 5 ottobre 2007, in *DeJure* – è stata di recente oggetto di vivaci critiche da parte di App. Milano 8 aprile 2010, in *Foro it.*, 2010, I, 2207, secondo cui “l’errore di fondo è proprio nell’assunto del «numero chiuso» dei diritti indicati globalmente dall’art. 2 come «inviolabili», là dove la dottrina costituzionalistica, notissima e condivisa, ravvisa la c.d. «struttura aperta» della norma come orizzonte dove affluiscono i diritti della persona umana nel loro emergere storico”, e da Trib. Trieste 28 maggio 2009, in *Nuova giur. civ.*, con nota di CENTONZE, *Risarcimento del danno, condizione di reciprocità e lesione di diritti fondamentali*, secondo cui “proprio la natura di clausola aperta che caratterizza la previsione contenuta nell’art. 2 Cost., l’indiscussa connotazione personalistica della Costituzione e la centralità da questa riconosciuta al valore dell’integrità psico-fisica della persona, suggeriscono di non confinare la tutela della salute nell’area dei soli rapporti etico-sociali, nell’ottica riduttiva di un mero riconoscimento di prestazioni sociali a favore dei cittadini, ma impongono di assumere tale diritto quale indice di ineludibile rispetto e protezione che la Carta fondamentale tributa all’individuo in tutte le sue forme di manifestazione, anche al fine di eliminare ogni ostacolo che né impedisca il pieno sviluppo e l’effettiva partecipazione alla vita politica, economica, culturale e sociale della comunità”.

²² - In dottrina, sul noto dibattito relativo alla struttura aperta o chiusa dell’art. 2 della Costituzione v. MODUGNO, *I “nuovi diritti” nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, 1995, 8; PIZZORUSSO, *Sistema istituzionale del diritto pubblico italiano*, Napoli, 1992, 372; SPADARO, *Il problema del fondamento dei diritti “fondamentali”*, in *I diritti fondamentali oggi*, Atti del V convegno dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti, Taormina, 1990, Milano, 1995, 235; PACE, *Problematica delle libertà costituzionali*, Padova, 1990, 4; BALDASSARRE, *Diritti inviolabili*, in *Enc. giur. Treccani*, XI, 1989, 20; BARILE, *Diritti dell’uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984, 54; BARBERA, *Art. 2, in Commentario della costituzione*, a cura di Branca, Bologna-Roma, 1975, 83; GROSSI, *Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana*, Padova, 1972, 160; MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1969, II, 949. In tema di diritti fondamentali la letteratura giuridica è sterminata: v. almeno FERRAJOLI, *Principia juris: teoria del diritto e della democrazia*, Roma, 2007; BONGIOVANNI, *Costituzionalismo e teoria del diritto*, Roma-Bari, 2005; BOBBIO, *I diritti dell’uomo, oggi*, in *Cronache e battaglie*, maggio-giugno 1991, 6; CARLASSARE (a cura di), *Le garanzie giurisdizionali dei diritti fondamentali*, Padova, 1988; PIZZORUSSO, *Uguaglianza e libertà nella politica del diritto*, in *Giur. it.*, 1984, IV, 81; BOGNETTI, *I diritti fondamentali nell’esperienza costituzionale*, in *Iustitia*, 1977, 24.

²³ - Come rilevato da Corte cost. 2 dicembre 2005, n. 432, in *Giur. cost.* 2005, 4657, con note di RIMOLI, *Cittadinanza, eguaglianza e diritti sociali: qui passa lo straniero* e GNES, *Il diritto degli stranieri extracomunitari alla non irragionevole discriminazione in materia di agevolazioni sociali*, “il principio di uguaglianza non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero quando venga riferito al godimento dei diritti inviolabili dell’uomo”, sicché “il legislatore ordinario [può] introdurre norme applicabili soltanto nei confronti di chi sia in possesso del requisito della cittadinanza – o all’inverso ne sia privo – purché tali da non compromettere l’esercizio

Il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali

L'aspetto più significativo della sentenza in commento consiste nell'aver ricondotto nell'alveo dei diritti inviolabili della persona umana, come tali spettanti allo straniero indipendentemente dalla condizione di reciprocità, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'incidente rispettivamente ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c.

Dopo aver rilevato che "è il bene leso che caratterizza la diretta copertura costituzionale della tutela", la Corte ha ritenuto risarcibile allo straniero, anche in assenza della condizione di reciprocità, il danno patrimoniale, qualora esso sia "conseguenza della lesione del diritto inviolabile alla salute e quindi all'integrità psicofisica"; viceversa, ha assoggettato all'art. 16 preleggi il risarcimento del "danno da perdita o danneggiamento di cose (generalmente il veicolo) subito dallo straniero extracomunitario"²⁴ [poiché] in questo caso, infatti, ciò che è leso è il diritto alla proprietà di quello specifico bene e tale diritto non costituisce, secondo l'opinione prevalente, un diritto inviolabile della persona umana".

Sotto questo profilo, la sentenza costituisce una novità in quanto, attualmente, l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito ritiene necessaria la verifica della condizione di reciprocità per la risarcibilità del danno patrimoniale allo straniero²⁵, sebbene non manchino pronunce che ne prescindono, ascrivendolo al novero dei diritti fondamentali²⁶.

Oltre al danno patrimoniale nei limiti predetti, secondo la Corte allo straniero "compete il risarcimento dell'intero danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. allorché esso sia liquidato... quale risarcimento della lesione di un valore della persona umana, costituzionalmente garantito".

A tal proposito, giova ricordare come, in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. suggerita dalla Corte di Cassazione²⁷ ed avallata dalla Corte costituzionale²⁸, il danno biologico

di quei fondamentali diritti". In questo senso v. Corte cost. 5 luglio 2010, n. 249; Corte cost. 17 luglio 2001, n. 252; Corte cost. 24 febbraio 1994, n. 62; Corte cost. 27 aprile 1988, n. 490; Corte cost., 20 gennaio 1977, n. 46; Corte cost., 23 luglio 1974, n. 244; Corte cost. 23 novembre 1967, n. 120. Sul tema, in dottrina v. CODINI, *Una nuova cittadinanza: per una riforma della legge del 1992*, Milano, 2007; ALGOSTINO, *I diritti politici dello straniero*, Napoli, 2006; CORSI, *Lo Stato e lo straniero*, Padova, 2001; GROSSO, *Straniero (status costituzionale dello)*, in *Dig. disc. pubbl.*, XV, Torino, 1999, 166; ID., *Le vie della cittadinanza. Le grandi radici. I modelli storici di riferimento*, Padova, 1997; CORDINI, *Elementi per una teoria giuridica della cittadinanza. Profili di diritto pubblico comparato*, Padova, 1998; CASTORINA, *Introduzione allo studio della Cittadinanza: profili ricostruttivi di un diritto*, Milano, 1997; CUNIBERTI, *La cittadinanza. Libertà dell'uomo e libertà del cittadino nella Costituzione italiana*, Padova, 1997.

²⁴ - In effetti, "per i cittadini dell'Unione Europea, invece, opera l'art. 6 del Trattato CE, ratificato con l. n. 3 del 1957, per cui essi non possono essere discriminati dalla legislazione italiana nell'esercizio dei diritti civili".

²⁵ - In particolare Trib. Bergamo 14 marzo 2008, in *Danno e resp.*, 2009, 73, con nota di GREMIGNI FRANCINI, *R.c.a., danno non patrimoniale dello straniero e principio di reciprocità*, ritiene soggetti alla prova della condizione di reciprocità "i danni patrimoniali conseguenti alla lesione dei diritti inviolabili ex art. 2, 29 e 32 Cost." (ossia "il danno per spese funeree" e "il danno per perdita di contribuzione economica che il figlio inviava ai genitori e avrebbe continuato ad inviare"), trattandosi di "danni non identificabili quali espressione diretta della lesione del diritto inviolabile, risarcibili cioè sulla base del mero disposto costituzionale": infatti, secondo il giudice orobico, rispetto al risarcimento del danno non patrimoniale – che "è intrinseco alla lesione stessa, e la cui funzione è appunto (prevalentemente) satisfattiva, stante la pertinenza immediata dell'obbligazione risarcitoria a quell'evento" – il risarcimento del danno patrimoniale "non ha funzione (prevalentemente) satisfattiva, ma (totalmente) compensativa proprio perché l'evento dannoso non è più la lesione del diritto inviolabile, ma la perdita di una posta patrimoniale". In questo senso v. anche Trib. Milano 18 dicembre 2008, in *Guida dir.*, 2009, 5, 19, con nota di MARTINI, *Irrilevanti ai fini della liquidazione le differenze nella qualità della vita*; Trib. Modena 20 gennaio 2006, in *DeJure*; Trib. Monza 1 luglio 2003, in *Giur. milanese*, 2003, 422; Trib. Roma 23 marzo 1996, in *Riv. giur. circolaz. e traspr.*, 1996, 785; Trib. Roma 29 gennaio 1993, in *Riv. giur. circolaz. e traspr.*, 1993, 558.

²⁶ - In particolare Trib. Catania 13 giugno 2005, annotata da CORSI, *Risarcimento del danno e condizione di reciprocità*, in *Dir. immigr. cittadinanza*, 2006, 1, 73; PISCIOTTA, *La tutela dei diritti civili dello straniero e la condizione di reciprocità*, in *Europa e dir. privato*, 2006, 375 e CIACCAFAVA, *La condizione di reciprocità nel trattamento normativo dello straniero*, in *Merito*, 2005, 11, 27, secondo cui "con riferimento ai casi di lesioni personali da sinistro stradale, andranno risarciti anche al danneggiato straniero e senza necessità di alcuna verifica della condizione di reciprocità i danni conseguenti alla lesione della sua integrità personale – fra i quali rientrano certamente, oltre al c.d. danno biologico, i danni morali e non patrimoniali in genere e quelli patrimoniali – e quelli alla sua proprietà (danni in ipotesi patiti da un autoveicolo di proprietà dello straniero)"; infatti, prosegue il giudice siciliano, "stupisce davvero che possa anche solo ipotizzarsi che in Italia possa essere offesa senza obbligo di risarcimento l'integrità fisica di uno straniero in ipotesi proveniente da un paese nel quale questa non è garantita o nel quale è sconosciuto il concetto di «risarcimento» o... il risarcimento non è riconosciuto agli stranieri o magari anche solo agli italiani... lo stesso deve dirsi... delle lesioni della proprietà; deve escludersi, in sostanza, che possa impunemente essere colpevolmente distrutta, rubata o anche solo danneggiata la proprietà di uno straniero solo perché egli proviene da un paese in cui ciò sarebbe possibile". In questo senso, con riferimento al solo danno patrimoniale derivante dalla lesione del bene-vita o del bene-salute (escluso pertanto il danno patrimoniale derivante dalla lesione della proprietà) v. anche App. Milano 8 aprile 2010, in *Foro it.*, 2010, I, 2207, che rileva come "il principio del diritto al ristoro... riconosciuto fra i diritti fondamentali della persona umana... abbraccia... anche il patrimonio che è la risorsa per sostentarsi in vita"; Trib. Arezzo 20 agosto 2005, in *Lurisdata*; Trib. Roma 27 settembre 2001, in *Giur. romana*, 2002, 76.

²⁷ - Prima con le sentenze "gemelle" Cass. civ. 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828, in *Giur. it.*, 2004, 29, con note di SUPPA, *La svolta della Cassazione in tema di danno non patrimoniale: la nuova valenza dell'art. 2059 cod. civ.* e BONA, *L'ottava vita dell'art. 2059 cod.*

(derivante dalla lesione del bene salute), il danno morale soggettivo (derivante dalla sofferenza interiore transeunte) ed il danno esistenziale (derivante dalla perdita del "fare reddituale" del soggetto), siano stati ricondotti nell'ambito dell'unica categoria "ampia ed omnicomprensiva" del danno non patrimoniale²⁹, il cui risarcimento è stato limitato, oltre ai casi di reato (cfr. art. 185 c.p.) ed a quelli espressamente previsti dalle leggi, alle ipotesi di lesione di un "diritto inviolabile della persona oggetto di tutela costituzionale"³⁰.

Così, la S.C. ha riconosciuto all'attrice albanese, madre del ciclista defunto nell'incidente stradale, il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla definitiva perdita del rapporto parentale, "concretandosi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, nonché all'invulnerabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della famiglia" tutelati negli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione.

Nella giurisprudenza di merito, accanto a pronunce che ascrivono alla lesione di diritti fondamentali il danno biologico ed il danno morale³¹, ve ne sono altre che assoggettano alla verifica della condizione di reciprocità prevista dall'art. 16 preleggi il risarcimento del danno morale³² e, perfino, del danno biologico³³.

civ., ma è tempo di addio per le vecchie regole; in Foro it., 2003, I, 2272, con nota di NAVARRETTA, Danni non patrimoniali: il dogma infranto e il nuovo diritto vivente; in Danno e resp., 2003, 816, con note di BUSNELLI, Chiaroscuri d'estate - La corte di cassazione e il danno alla persona, PONZANELLI, Ricomposizione dell'universo non patrimoniale: le scelte della corte di cassazione e PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, L'articolo 2059 c.c. va in paradiso; in Resp. civ., 2003, 675, con note di BARGELLI, Danno non patrimoniale ed interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c. e ZIVIZ, E poi non rimase nessuno; in Corr. giur., 2003, 1024, con nota di FRANZONI, Il danno non patrimoniale, il danno morale: una svolta per il danno alla persona. Più di recente, con il "poker" di San Martino Cass. civ. sez. un. 18 novembre 2008 nn. 26972, 26973, 26974 e 26975, in Foro it., 2009, I, 120, con note di PALMIERI, La rifondazione del danno non patrimoniale, all'insegna della tipicità dell'interesse leso (con qualche attenuazione) e dell'unitarietà; PARDOLESI-SIMONE, Danno esistenziale (e sistema fragile): «die hard»; PONZANELLI, Sezioni Unite: il nuovo statuto del danno non patrimoniale e NAVARRETTA, Il valore della persona nei diritti inviolabili e la sostanza dei danni non patrimoniali; in Giur. it., 2009, 61, con nota di TOMARCHIO, L'unitarietà del danno non patrimoniale nella prospettiva delle Sezioni unite; in Resp. civ., 2009, 38, con note di MONATERI, Il pregiudizio esistenziale come voce del danno non patrimoniale, NAVARRETTA, Il valore della persona nei diritti inviolabili e la complessità dei danni non patrimoniali; POLETTI, La dualità del sistema risarcitorio e l'unicità della categoria dei danni non patrimoniali e ZIVIZ, Il danno non patrimoniale: istruzioni per l'uso; in Danno e resp., 2009, 19, con note di PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni unite. Un «de profundis» per il danno esistenziale, LANDINI, Danno biologico e danno morale soggettivo nelle sentenze della Cass. SS.UU. 26972, 26973, 26974, 26975/2008 e SGANGA, Le Sezioni Unite e l'art. 2059 c.c.: censure, riordini e innovazioni del dopo principio; in Nuova giur. civ., 2009, I, 102, con note di BARGELLI, Danno non patrimoniale: la messa a punto delle Sezioni Unite e DI MARZIO, Danno non patrimoniale: grande è la confusione sotto il cielo, la situazione non è eccellente; in Dir. famiglia, 2009, 73, con nota di GAZZONI, Il danno esistenziale, cacciato, come meritava, dalla porta, rientrerà dalla finestra.

²⁸ - Corte Cost., 11 luglio 2003, n. 233, in Giur. cost., 2003, 1990, con nota di FERRI, Le temps retrouvé dell'art. 2059 c.c.; in Giur. it., 2003, 1777, con nota di CENDON, ZIVIZ, Vincitori e vinti (... dopo la sentenza n. 233/2003 della Corte costituzionale); in Resp. civ., 2003, 1041, con nota di ZIVIZ, Il nuovo volto dell'art. 2059 c.c.; in Foro it., 2003, I, 2201, con nota di NAVARRETTA, La Corte costituzionale e il danno alla persona «in fieri»; in Danno e resp., 2003, 939 con note di BONA, Il danno esistenziale bussava alle porte e la Corte costituzionale apre (verso il "nuovo" art. 2059 c.c.), CRICENTI, Una diversa lettura dell'art. 2059 c.c., PONZANELLI, La Corte costituzionale si allinea alla Corte di cassazione; PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Il sistema di responsabilità civile dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 233/03; TROIANO, L'irresistibile ascesa del danno non patrimoniale. Sul potere della Corte costituzionale di rafforzare le interpretazioni adeguatrici suggerite dalla Corte di Cassazione, v. ONIDA, La Corte e i diritti: tutela dei diritti fondamentali e accesso alla giustizia costituzionale, in Studi in onore di Elia, Milano, 1999, II, 1107; sul dialogo tra le Corti in materia di diritti inviolabili, v. PIZZORUSSO, Cassazione e diritto vivente, in LANFRANCHI (a cura di), Garanzie costituzionali e diritti fondamentali, Roma, 1997, 377.

²⁹ - Come già osservato da FERRI, Oggetto del diritto della personalità e danno non patrimoniale, in Riv. dir. comm., 1984, I, 137, il combinato disposto degli artt. 2, 3 Cost. e 2059 c.c. deve essere inteso come "espressione di una più generale tutela della persona che, attualmente (con l'entrata in vigore della Carta costituzionale) non avrebbe più senso (come forse poteva avere, nel differente regime costituzionale in cui si realizzarono le riforme dei codici) circoscrivere soltanto a pochi e sparuti aspetti della personalità umana una volta che, dell'unitarietà di questa, si siano affermati, come centrali per l'intero sistema giuridico, il valore e la portata"; più di recente, sul punto, v. FAVA, Personalismo costituzionale, drittwerking e "tutela risarcitoria minima" delle situazioni soggettive costituzionalmente garantite: l'art. 2059 c.c. norma a tipicità "stretta", "elastica" oppure atipica?, in Riv. corte conti, 2007, IV, 313.

³⁰ - Nel verificare se vi sia stata l'effettiva lesione di un diritto inviolabile, il giudice deve attingere a esperienze e modelli elaborati dalla scienza costituzionalistica – la più attenta ad offrire tutela alle nuove situazioni soggettive emergenti dal dinamismo dei rapporti socio-economici – tenendo presente che "non tutti i diritti riconosciuti e garantiti in Costituzione possono essere considerati, per ciò solo, inviolabili" (Corte cost. 19 maggio 1971, n. 109) e che il "peso" del diritto inviolabile "non può essere determinato in astratto ed in via generale" (BIN, Diritti e argomenti, Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Milano, 1992, 32).

³¹ - In particolare Trib. Trieste 28 maggio 2009, in Nuova giur. civ., secondo cui non è possibile "limitare il risarcimento del danno occorso allo straniero alla mera lesione del bene salute intesa come danno biologico, con esclusioni del cd. danno morale, pur nell'accezione meramente descrittiva che tali categorie hanno assunto in forza dei recenti arresti delle Sezioni unite della Cassazione in materia di danno non patrimoniale", in quanto "anche il danno morale... rappresenta pur sempre una voce dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona (la sua integrità morale: art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, che il Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190, collocando la Dignità umana come la massima espressione della sua integrità morale e biologica)". In questo senso v. App. Milano 8 aprile 2010, in Foro it., 2010, I, 2207; Trib. Milano 18 dicembre 2008, in Guida dir., 2009, 5, 19; Trib. Roma 3 giugno 2008, in Foro it., 2008, I, 2999; Trib. Bergamo, 14 marzo 2008, in Foro it., 2008, I, 2032; Trib. Nola 18 ottobre 2007, in Danno e resp., 2008, 437; Trib.

A nostro avviso queste ultime pronunce non sono condivisibili in quanto, per evitare che il riconoscimento di un diritto inviolabile rimanga mera petizione di principio, è necessario che in caso di lesione dello stesso sia assicurata allo straniero, indipendentemente dalla condizione di reciprocità, piena ed effettiva tutela risarcitoria, dato che essa “non è altro che un aspetto della titolarità di quei diritti”³⁴.

In effetti, come rilevato in giurisprudenza, “la norma essenziale (qualitativa, si direbbe) che il torto colpevole, lesivo della salute e del patrimonio di un uomo, resti senza nessun ristoro in Italia perché quell'uomo è straniero e si ignora la reciprocità, – e dunque, a rigore, che lo straniero possa essere leso *ad nutum* se nel suo paese la reciprocità non c'è – è esclusa dal sistema italiano, proprio per l'art. 2 Cost., perché il principio del diritto al ristoro va riconosciuto fra i diritti fondamentali della persona umana... esso, si deve precisare, non abbraccia soltanto la ferita del corpo, inteso come mera fisicità menomata, ma la ferita psicologica (del ritrovarsi con un corpo permanentemente menomato, soffrendone in cuore in modo talvolta più acuto del patimento fisico) essa pure allacciata ai diritti umani fondamentali della vita; e anche il patrimonio, che è la risorsa per sostentarsi in vita”³⁵.

Inoltre, in un'ottica di politica del diritto, alla luce della *ratio* dell'art. 16 preleggi, si è poi precisato che “i diritti che la Costituzione riconosce – e non attribuisce – a chiunque sono diritti assoluti, non negoziati né negoziabili [e] non possono essere messi in discussione dall'interesse – che spesso viene indicato come nobile fondamento della reciprocità – a condizionare i governi di paesi stranieri verso politiche più aperte, più egualitarie, più giuste”: ed inverso, “alla stregua del dettato costituzionale, il popolo italiano in nome del quale vengono pronunziate le sentenze riconosce quei diritti non per convenienza o per opportunismo, né per sinallagma, ma per propria convinzione profonda, perché crede quel riconoscimento oggettivamente e incondizionatamente giusto e doveroso e lo considera elemento distintivo della propria anima e della propria identità... e qualora dovesse prendere atto che altri popoli non abbiano raggiunto il sufficiente grado di maturità e civiltà da riconoscere pure essi quei diritti fondamentali delle persone, se ne dorrà, ma non muterà le proprie convinzioni, le proprie regole di condotta, i propri giudizi, facendosi correo della arretratezza e inciviltà che criticasse in quegli altri, ma riconoscerà il diritto alla vita, alla salute, alla dignità personale, all'integrità fisica e morale non soltanto ai popoli amici, soci, alleati, ma a ogni uomo incondizionatamente e a ogni uomo in quanto tale e non in quanto facente parte di questo o quel gruppo politico, etnico, sociale, economico, religioso, ecc.”³⁶.

Bologna 25 maggio 2007, in *Jurisdata*; Trib. Arezzo 20 agosto 2005, in *Jurisdata*; Trib. Catania 13 giugno 2005, in *Foro it.*, 2005, I, 2573; Trib. Roma 13 giugno 2005, in *Resp. civ.* 2006, 938; App. Venezia 9 giugno 2004, in *Foro it.*, 2005, I, 550; Trib. Bolzano 27 novembre 2000, in *Riv. giur. circolaz. e traspr.*, 2001, 679; Trib. Roma 8 novembre 1993, in *Nuovo dir.*, 1994, 1155, con nota di MOLFESE, «*Godimento» del diritto al risarcimento del danno da parte del cittadino straniero e suo esercizio in Italia*; Trib. Siena 9 febbraio 1993, in *Arch. circolaz.*, 1993, 627.

³² - Trib. Torino 20 luglio 2010, in *Resp. civ.*, 2011, 158, con nota di WINKLER, *Risarcimento del danno da morte del congiunto e attore straniero tra reciprocità, diritti fondamentali e «gabbie risarcitorie»*; Trib. Modena 20 gennaio 2006, in *DeJure*, secondo cui “il danno morale dei congiunti è un titolo di danno per il quale non è sufficiente l'argomentazione della diretta attinenza alla persona umana, perché non in ogni sistema giuridico è oggetto di riconoscimento e risarcimento in capo il congiunti, come avviene nell'ordinamento italiano”, sicché “si esclude la reciprocità soltanto per il “danno biologico «*jure proprio*»”; App. Roma 17 novembre 2004, in *Dir. e giur.*, 2005, 274, con nota di FEOLA, *Il risarcimento del danno morale del cittadino straniero*; Trib. Roma 6 giugno 2004, in *Jurisdata*; Trib. Monza 1 luglio 2003, in *Giur. milanese*, 2003, 422; Giud. pace Novara 1 febbraio 2002, in *Arch. circolaz.*, 2002, 584, con nota di GALLI, *Danno morale sofferto da straniero e risarcibilità - Condizioni*; Trib. Roma 23 marzo 1996, in *Riv. giur. circolaz. e traspr.*, 1996, 785; Trib. Roma 29 gennaio 1993, in *Riv. giur. circolaz. e traspr.*, 1993, 558.

³³ - Trib. Padova 5 luglio 2000, in *Nuova giur. civ.*, 2001, I, 660, con nota di CAMPEIS, DE PAULI, *La copertura costituzionale del danno biologico è limitata al solo aspetto statico del danno alla salute*; Trib. Parma 28 luglio 1998, in *Riv. giur. circolaz. e traspr.*, 1999, 541.

³⁴ - Trib. Catania 13 giugno 2005, in *Foro it.*, 2005, I, 2573. In effetti, come rileva BONINI, *Il valore della vita non dipende dallo status di cittadino o di straniero*, cit., 1376, “ammettere l'inoperatività del principio di reciprocità in presenza di un diritto fondamentale ma, al tempo stesso, negare il risarcimento del danno in caso di violazione dello stesso, conduce ad una asserzione priva di sillogismo motivazionale validabile in termini di certezza e correttezza logico-giuridiche”. Peraltro, secondo la Circolare ISVAP n. 470/D del 12 aprile 2000, la tutela riconosciuta al cittadino extracomunitario deve ricomprendere anche il risarcimento del danno biologico a prescindere dalla reciprocità: in effetti, “ricollegandosi il danno biologico ad una lesione del diritto alla salute, costituzionalmente tutelato dagli artt. 2 e 32, la sua risarcibilità andrà, pertanto, comunque riconosciuta poiché il diritto all'integrità psicofisica è da ritenere diritto fondamentale della persona tutelato dal diritto internazionale, per il quale deve essere affermata una sostanziale parificazione del cittadino straniero (nella fattispecie extracomunitario) a quello italiano”.

³⁵ - Così App. Milano 8 aprile 2010, in *Foro it.*, 2010, I, 2207.

³⁶ - Trib. Catania 13 giugno 2005, in *Foro it.*, 2005, I, 2573.